

F24

## La banca paga gli errori

DI DEBORA ALBERICI

La banca risarcisce per non aver avvisato il cliente che l'F24 non è andato a buon fine a causa di errori di compilazione. A questa interessante conclusione è giunta la Suprema corte di cassazione che, con l'ordinanza n. 20640 del 31/7/2019, ha accolto il ricorso della cliente di un istituto di credito il cui pagamento delle imposte era abortito a causa dell'assenza del codice ufficio. I Supremi giudici hanno ribaltato il verdetto di merito inchiodando l'ente alle sue responsabilità attingendo dai principi generali sul mandato. Per la Cassazione, infatti, l'adempimento richiede esige e ricomprende non solo il diligente compimento, da parte del mandatario, degli atti per i quali il mandato stesso è stato conferito, ma anche degli atti preparatori e strumentali, nonché di quelli ulteriori che, dei primi, costituiscano il necessario complemento, e comporta altresì il dovere di informare tempestivamente il mandante della eventuale mancanza o inidoneità dei documenti occorrenti all'esatto espletamento dell'incarico. Inoltre il mandatario, tenuto al compimento, con la diligenza del buon padre di famiglia, degli atti preparatori e strumentali alla esecuzione del mandato, nonché di quelli ulteriori, che dei primi costituiscono il necessario completamento, ha il dovere di informare tempestivamente il mandante anche della eventuale mancanza o inidoneità dei documenti necessari all'esatto espletamento dell'incarico. Se pur quindi la cliente aveva errato nel compilare il modulo, non completandolo integralmente, e anche ammesso che la Banca mandataria non fosse tenuta a rilevare tale circostanza nel momento preciso in cui ha accettato di eseguire l'operazione e con essa il conferimento del mandato di pagamento, occorre tener presente i principi generali che governano il contratto di mandato, quanto alla responsabilità della banca successivamente

alla constatata impossibilità di procedere all'esecuzione dell'operazione.

© Riproduzione riservata



Il testo sul sito [www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi](http://www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi)

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

